

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 5

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato GIUSEPPE GIANNI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte del militare Emanuele Scieri

Presentata il 23 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa ha archiviato, in data 6 novembre 2001, l'inchiesta sulla morte del parà della Folgore Emanuele Scieri, caduto la sera del 13 agosto di due anni fa dalla scaletta di una torre della caserma Gamerra a Pisa. L'inchiesta è stata chiusa anche per la volontà manifestata in tal senso dai genitori del giovane Scieri. « Il caso Scieri — ha poi dichiarato il procuratore — non sarà mai chiuso perché, se dovessero emergere elementi nuovi, la procura di Pisa farebbe scattare nuove indagini per arrivare alla verità ».

Con la presente iniziativa, invece, i deputati del Gruppo CCD-CDU ritengono necessario l'ulteriore approfondimento di un caso che ha destato profonda commozione nell'opinione pubblica e ritengono inoltre imbarazzante l'inerzia del precedente Governo nel far emergere le eventuali responsabilità, senza con ciò voler criminalizzare le Forze armate.

Far luce sul fenomeno del nonnismo creando le migliori condizioni per tutelare i nostri giovani appare oggi ancor più attuale alla luce delle modifiche apportate allo svolgimento del servizio militare dalla recente riforma.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulla morte del militare Emanuele Scieri.

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a) accertare l'esatta dinamica della morte del militare Emanuele Scieri avvenuta nell'agosto del 1999;

b) accertare le eventuali responsabilità di quanti erano preposti, nel caso del militare Scieri, al controllo interno della caserma « Gamerra » di Pisa;

c) avviare, alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, un'indagine approfondita sulla situazione delle caserme italiane, sulla condizione militare e sui fatti cosiddetti di « nonnismo »;

d) proporre misure per eliminare il fenomeno del cosiddetto « nonnismo ».

ART. 2.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle indagini svolte, al termine dei suoi lavori nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti alla Camera dei deputati.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.

3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 5.

1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.